

***RAPPORTI TRA RITARDO DEL VOLO AEREO, VACANZA
ROVINATA E PROVA DEL DANNO RISARCIBILE.***

Articolo di Gianluca Cascella

1. Premessa 2. L'individuazione del soggetto responsabile del danno "ulteriore" 3. Rapporti con il Codice del Turismo 4. Osservazioni conclusive.

1. Premessa.

Preliminarmente occorre un breve rilievo di carattere sistematico, alla luce del quale non appare superfluo osservare come il danno non patrimoniale che il passeggero subisce per il ritardo nella partenza e/o arrivo del proprio viaggio, ovviamente quale conseguenza di un non giustificato inadempimento da parte del vettore, costituisce una situazione destinata non a rimanere, come dire, una monade isolata destinata ad esaurirsi in sé stessa, ma si rivela in grado di produrre ulteriori e rilevanti effetti se collocata in un diverso contesto, magari più specificamente attinente la materia del turismo, per cui il pensiero corre subito al Codice del Turismo di recente introduzione.

Innanzitutto, come è noto, ai sensi dell'art. 12 del Regolamento CE n. 261/2004, a maggiore ragione nella sua più recente interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia UE, è prevista la

possibilità per il giudice di riconoscere in favore del passeggero il c.d. *danno supplementare*.¹

Orbene, l'interpretazione che di tale previsione normativa ha fornito la Corte di Giustizia UE ha incontrato, di recente, sia opinioni favorevoli sia perplessità, dal momento che, dal primo punto di vista, si è affermato che tale decisione ha ammesso la piena risarcibilità del danno morale per il passeggero in caso di ritardo del volo, ed inoltre ha equiparato – con evidente finalità di tutela del passeggero – ai fini del riconoscimento della compensazione pecuniaria prevista dall'art. 6 del Regolamento CE n. 261/04 (la c.d. *denied boarding compensation*) l'ipotesi del volo partito e/o arrivato in ritardo a quella del volo cancellato, ritenendo come, in sostanza, in entrambe i casi si sia in presenza di un volo *non effettuato*², mentre, dal secondo punto di vista, si è di contro evidenziato come, se alla luce della interpretazione resa dalla Corte di Giustizia UE del combinato disposto degli artt. 1 e 13 del predetto Regolamento emerge che: i) ai passeggeri delusi potrebbe accordarsi un risarcimento supplementare; ii) in esso, tuttavia, non può essere incluso il rimborso delle spese sostenute; iii) infine, la compensazione pecuniaria pure prevista dal Regolamento in questione potrebbe essere detratta da tale risarcimento, allora su tali premesse alla compensazione pecuniaria non sembrerebbe potersi riconoscere quel carattere indennitario che parrebbe conferirgli l'art. 1 del Regolamento CE n. 261/04, per cui la stessa sembrerebbe assumere, invece, una ben diversa, quanto surrettizia, finalità compensatoria, venendo in sostanza in rilievo quale predeterminazione presuntiva del danno che, in quanto relativa, non renderebbe impossibile per il viaggiatore provare ad ottenere un risarcimento maggiore, ove alleghi e riesca a dimostrare di avere subito generici pregiudizi³. Allora, su tali premesse, ove si tenga presente che tante volte l'ingiustificato ritardo da parte del vettore si verifica allorché il viaggio aereo interessato da tale inadempimento si inserisce quale parte integrante e fondamentale del c.d. *pacchetto*

¹Corte di Giustizia UE, sez. III, 13 ottobre 2011, C-83/10, in *Danno e resp.*, 2012, 5, p. 479.

²MANINETTI P., *Il vettore che "cancella" il volo risarcisce anche i danni non patrimoniali: disagi e fastidi sono giuridicamente irrilevanti a Roma ma non a Strasburgo*, nota a Corte di Giustizia UE, 13.10.11, C-83/10, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2012, 3, 219.

³CAPUTI L., *Tra ritardo e cancellazione del volo: lesione del valore tempo e pregiudizi risarcibili*, in *Danno e resp.*, 2012, 5, p. 488.

*turistico*⁴, attualmente disciplinato dal Codice del Turismo, è agevole comprendere come in simili ipotesi possa a tale risarcimento supplementare sommarsi anche il c.d. danno da *vacanza rovinata*, peraltro all'attualità oggetto di una specifica previsione normativa e che, in precedenza autorevole studioso aveva inteso ricondurre alla categoria del danno esistenziale⁵; categoria che, per vero, altro autorevole studioso sostiene da tempo ed energicamente che deve essere bandita dall'ordinamento⁶.

Infatti, ben prima della pronuncia della Corte U.E. di cui appresso si dirà, la Corte di Cassazione ha riconosciuto come anche nel caso in cui il volo aereo interessato da un ritardo fosse stato acquistato nell'ambito del c.d. *pacchetto turistico*, esso dava

⁴L'istituto in questione era prima regolamentato dall'art. 84 del Codice del Consumo e da ultimo, con decorrenza 21 giugno 2011, dal Codice del Turismo – D.L. 23 maggio 2011 n. 7 – all'art. 34 che fornisce la seguente definizione dei pacchetti turistici <1. I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze, i circuiti tutto compreso, le crociere turistiche, risultanti dalla combinazione, da chiunque ed in qualunque modo realizzata, di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario: a) trasporto; b) alloggio; c) servizi turistici non accessori al trasporto o all'alloggio di cui all'articolo 36, che costituiscano, per la soddisfazione delle esigenze ricreative del turista, parte significativa del pacchetto turistico. 2. La fatturazione separata degli elementi di uno stesso pacchetto turistico non sottrae l'organizzatore o il venditore alle disposizioni del presente capo>.

⁵MORANDI F., *Il danno da vacanza rovinata*, in P. Cendon- P. Ziviz, *Il danno esistenziale. Una nuova categoria della responsabilità civile*, Milano, 2000, 642, per il quale in sostanza l'inadempimento da parte del soggetto professionista, venendo ad incidere – compromettendola - su di una attività pianificata al fine di realizzare un progetto di vita la cui attuazione avrebbe consentito al viaggiatore/consumatore di fruire di un periodo di svago/riposo, interessa in negativo la sfera esistenziale della persona.

⁶Possiamo allo stato affermare con certezza che è ancora così? In realtà, dopo la sentenza delle Sez. Un. n. 26972/08, alquanto recenti arresti della S.C. lascerebbero intendere il contrario, visto che anche autorevole dottrina, da sempre fermamente contraria al danno esistenziale ed alla sua riconoscibilità e risarcibilità, non ha potuto esimersi dal riconoscere che deve registrarsi un mutamento in direzione opposta, in seno all'orientamento di legittimità, con apertura al riconoscimento dell'autonoma sua risarcibilità (all'evidenza quale logica conseguenza del preliminare riconoscimento della sua esistenza come autonoma voce di danno): PONZANELLI G., *Lo sconvolgimento della vita nelle macrolesioni: rapporto tra tabelle e potere equitativo del giudice*, in *Foro it.*, 2011, I, 2721 .

origine al diritto al risarcimento del danno non patrimoniale per il viaggiatore.

In tal caso, allora, i giudici di legittimità hanno superato il limite del danno morale come "danno supplementare" ricavabile dalla interpretazione che meno di due anni dopo forniranno i giudici della Corte di Giustizia UE dell'art. 12 del Reg. CE 11 febbraio 2004 n. 261.

Quindi, in un caso del genere deve ritenersi che danno morale ex art. 12 Reg. CE 261/04 e danno da vacanza rovinata nella sua accezione di danno patrimoniale ulteriore rispetto a quello *sic et simpliciter* morale (come introdotta dalla richiamata sentenza n. 24044/09) siano destinati a coesistere ed a sommarsi, finendo inevitabilmente per aggravare l'onere risarcitorio posto a carico dei convenuti, come del resto indirettamente affermato dalla S.C. con la richiamata decisione.

Con essa, infatti, i giudici di legittimità hanno riconosciuto che, nel nostro sistema giuridico, il cosiddetto danno da vacanza rovinata viene ormai ricompreso nell'ipotesi di danno non patrimoniale ulteriore rispetto a quello morale⁷.

2. L'individuazione del responsabile del danno *ulteriore*.

Si pone allora il problema, a mio avviso di non facile soluzione dal punto di vista del debitore - che per il consumatore/viaggiatore/danneggiato invece non si pone, potendo contare sui patrimoni di entrambe i soggetti di cui appresso - circa la possibilità di individuare il soggetto giuridico cui addossare tale danno ulteriore, dal momento che, rispettivamente, *tour operator* e vettore aereo potrebbero contestarsi la non risarcibilità di tale danno siccome danno non prevedibile, con conseguente indispensabilità di dimostrare chi era tenuto a prevederlo e, conseguentemente, ad adottare ogni misura per evitarlo e/o porvi rimedio, nell'esercizio delle rispettive attività professionali, e quindi con la diligenza che veniva a ciascuno richiesta, nel caso di specie, dall'art. 1176,2° comma c.c.

Tuttavia, in queste ipotesi, visto che in ogni caso inevitabilmente si perverrà alla individuazione del soggetto che era tenuto a

⁷Cass. civ., sez. III, 13 novembre 2009, n. 24044, in *Giust. civ.*, 2010, I, 901.

prevedere il verificarsi dell'evento assunto come causa del danno, e tuttavia non è stato in grado di farlo – ovviamente a meno che non fornisca la prova del fortuito, poiché in tal caso *nulla questio* – appare legittimo dubitare che la duplicazione delle poste risarcitorie⁸ che inevitabilmente finirà per gravare sul patrimonio del soggetto ritenuto responsabile sia effettivamente corretta e giustificabile pure alla luce del – peraltro sacrosanto – principio dell'integrale risarcimento del danno, anche di recente ribadito dalla S.C. proprio con riguardo all'inadempimento di obblighi contrattuali⁹.

Per concludere sul punto va detto che i giudici di legittimità, in una simile ipotesi, per risolvere la problematica hanno affrontato la questione sotto l'aspetto della responsabilità che grava su ognuno dei soggetti coinvolti e, nel rilevare come la responsabilità del tour operator per i danni subiti dal viaggiatore ricalchi il modello di responsabilità tipico delle obbligazioni di risultato, hanno affermato che quest'ultimo, in conformità alla legislazione vigente, è da ritenersi responsabile per il mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto turistico, delimitando la risarcibilità rispetto a quanto espressamente dettato dalle convenzioni internazionali ed escludendola solo nel caso in cui quando l'organizzatore dimostri che la mancata o inesatta esecuzione sia imputabile al consumatore o sia dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile¹⁰.

In particolare, la S.C. ha affermato che in tal caso il tour operator, in quanto tenuto a risarcire qualsiasi danno subito dal consumatore a causa della fruizione del pacchetto turistico, ne risponde anche nel caso in cui la responsabilità sia ascrivibile esclusivamente ad altri prestatori di servizi (esterni all'organizzatore) di cui si sia avvalso, fatto salvo, ovviamente, il diritto a rivalersi nei confronti di questi ultimi¹¹.

⁸Atteso che al danno non patrimoniale di tipo morale puramente e semplicemente considerato verrà a sommarsi un ulteriore danno non patrimoniale che, pur se diversamente denominato, cioè da *vacanza rovinata*, condivide la medesima consistenza ontologica rispetto al primo e finisce per sovrapporsi ad esso.

⁹Cass. civ., sez. III, 30 novembre 2011, n. 25559, in *Foro it.*, Rep., voce *Responsabilità civile*, 2012, n. 129.

¹⁰Cass. civ., sez. III, 10 settembre 2010, n. 19283, in *Danno e resp.*, 2011, 268, nota Rossi.

¹¹Cass. civ., sez. III, 10 settembre 2010, n. 19283, *cit.*

Tuttavia, tale soluzione desta qualche perplessità in quanto anche il contratto di trasporto è fonte, come ritenuto dalla dottrina, di un'obbligazione di risultato a carico del vettore aereo, in quanto con il relativo contratto tale soggetto assume un duplice obbligo, quello di trasferire i passeggeri da un luogo di loro partenza ad altro luogo di loro destinazione, e quello di loro protezione¹², per cui in relazione alla diligenza professionale del soggetto medesimo, non appare azzardato ritenere che egli possa prefigurarsi – appunto facendo uso della *due diligence* che gli viene richiesta dall'art. 1176,2° comma c.c. - che le eventuali conseguenze dannose del suo inadempimento non siano circoscritte al mero ritardo e/o cancellazione del volo, ma anche a quelle conseguenti, di guisa che le stesse non possano realmente ritenersi imprevedibili ex art. 1225 c.c. e come tali irrisarcibili.

Tanto a maggiore ragione ove si consideri che la S.C. ha di recente ribadito che non occorre una valutazione della prevedibilità/imprevedibilità del danno in relazione alle circostanze dello specifico caso concreto, risultando invece sufficiente avere riguardo alla prevedibilità astratta inerente ad una determinata categoria di rapporti, sulla scorta delle regole ordinarie di comportamento dei soggetti economici e, cioè, secondo un criterio di normalità in presenza delle circostanze di fatto conosciute¹³, per cui un operatore professionale come il vettore aereo di certo, almeno in astratto, non può non ritenersi in possesso delle cognizioni e conoscenze necessarie e sufficienti a tal fine; si tratta, come appare evidente, di un'interessante applicazione della prova per presunzioni (*iuris tantum* nel caso di specie).

3. Rapporti con il Codice del Turismo.

Deve a questo punto tenersi presente che, di recente, il danno da vacanza rovinata ha trovato, anche se indirettamente,

¹²CIMMINO M., *Responsabilità del vettore aereo, esonero dall'obbligo di compensazione pecuniaria e nozione di circostanze eccezionali*, in *Giur. it.*, 2010, 2, 2 e ss...

¹³Cass. civ., sez. II, 29 luglio 2011, n. 16763, in *Foro it.*, Mass., 2011, 627.

riconoscimento e codificazione nell'art. 47 del Codice del Turismo¹⁴.

Con tale introduzione, allora, il rischio di duplicazioni risarcitorie appare concreto ed evidente, anche se in dottrina si è di recente affermato che, proprio in quanto il risarcimento, leggendo il testo di legge, appare slegato dalla gravità dell'inadempimento, ed invece collegato alla gravità del pregiudizio, in tal modo sembrerebbe che il legislatore abbia introdotto un filtro per evitare pretese ricattatorie e liti c.d. *bagatellari*, ammettendo tale rimedio, in sostanza, nel caso in cui - fermo l'inadempimento - indipendentemente dalla sua maggiore o minore importanza, hanno causato pregiudizi di importanza tale da rovinare la vacanza: in sostanza, ciò che rileva non è l'entità dell'inadempimento (che dunque astrattamente potrebbe anche essere lieve) bensì l'entità del pregiudizio che esso ha causato¹⁵. Circostanza, questa da ultimo indicata, che porta con sé, tuttavia, un indiscutibile aggravio, per il consumatore, in termini di onere probatorio cui necessariamente dovrà assolvere per vedere soddisfatta la sua pretesa di Giustizia.

Non si nasconde, però, che per addivenire ad una simile conclusione (sicuramente condivisibile in un'ottica di tutela del consumatore) tuttavia, l'autore propone una interpretazione dell'art. 47 in questione che va oltre la *littera legis* di tale norma (che invece parrebbe deporre in un senso diverso, per il quale occorre una duplice importanza, rispettivamente prima dell'inadempimento e poi del pregiudizio, per ammettere quest'ultimo a risarcimento) e che può dare adito a qualche perplessità; perplessità che, per l'autore innanzi richiamato, può tuttavia essere superata alla luce di elementi quali: i) un consolidato orientamento giurisprudenziale in tal senso; ii) che una interpretazione rigidamente letterale finirebbe per ridurre, in modo ingiustificato, le ipotesi di danni concretamente risarcibili, a danno del viaggiatore; iii) che la infelice formulazione delle norme non è una novità per vari provvedimenti legislativi di

¹⁴Tale norma testualmente dispone, al I° comma: <Nel caso in cui l'inadempimento o l'inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico non sia di scarsa importanza ai sensi dell'art. 1455 c.c., il turista può chiedere, oltre ed indipendentemente dalla risoluzione del contratto, un risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all'inutilità dell'occasione perduta>.

¹⁵GUERINONI E., *Corriere Giuridico*, speciale 1/2012, *Contratti e Responsabilità nel Codice del Turismo*, p. 23 e ss.

recente introduzione¹⁶; criteri, questi, che a mio avviso se da un lato sono certamente necessari, dall'altro si rivelano non sufficienti, poiché necessitano, inevitabilmente, una volta traslati sul piano dell'onere della prova, di una loro adeguata e convincente asseverazione, e quindi non servono comunque allo scopo principale per il quale si presume siano rivolti, ovvero rendere meno agevole, per il viaggiatore/consumatore, la prova del pregiudizio effettivamente subito; per converso, però, un aiuto a tale soggetto debole per definizione viene, dal punto di vista della prova di avere tempestivamente sollevato le proprie lamentale, onde evitare di incorrere in decadenze e preclusioni di sorta, l'orientamento della S.C. che, di recente – in chiara prospettiva di *consumer protection* - ha riconosciuto che, in caso di contestazioni relative all'esecuzione di un contratto di viaggio «tutto compreso», l'eventuale mancata effettuazione di un reclamo in loco oppure l'omesso invio di una raccomandata, con avviso di ricevimento, all'organizzatore o al venditore, entro dieci giorni lavorativi dalla data del rientro, non precludono l'applicazione della disciplina di protezione dell'acquirente del pacchetto turistico¹⁷.

E del resto, non va trascurato di evidenziare come la ricostruzione dottrinale sopra riportata risulta non condivisa da altra ed ancora più recente opinione, secondo cui il legislatore, con la richiamata formulazione letterale dell'art. 47 del Codice del Turismo, ha inteso, operando una scelta ritenuta da tale autore importante e corretta, espressamente limitare l'azione di risarcimento per danno da vacanza rovinata alle sole ipotesi in cui l'inadempimento ovvero la inesatta esecuzione delle prestazioni inserite nel pacchetto turistico non sia di scarsa importanza¹⁸.

4. Osservazioni conclusive.

¹⁶GUERINONI E., *op. ult. cit.*, p. 24.

¹⁷Cass. civ., sez. III, 2 marzo 2012, n. 3256, in *Foro it.*, 2012, I, 1414.

¹⁸ROMEO F., *Viaggi tutto compreso ed illegittimità della norma che prevede un massimale per il risarcimento per i danni alla persona*, in *La Responsabilità Civile*, 2012, 7, 487.

Non vi è dubbio che ciascuna delle opinioni dottrinali sopra richiamate presenta i propri lati positivi e negativi, al pari degli argomenti richiamati a sostegno delle relative argomentazioni, e tuttavia le stesse chiaramente muovono da posizioni opposte e certamente inconciliabili, essendo la prima per c.d. *estensiva* dell'ombrello di tutela del consumatore/turista, e la seconda, invece, specularmente *restrittiva*.

Volendo in questa sede limitarsi ad una breve osservazione di carattere sistematico e senza pretese di esaustività, a maggiore ragione per essere la citata innovazione legislativa ancora molto recente, può dirsi che sussistono non trascurabili indizi, a livello di diritto positivo, di una *voluntas legis* che supporta la prima delle tesi dottrinali innanzi citate.

Infatti, un'altra previsione all'interno del Codice del Turismo, e precisamente l'art. 43¹⁹, introduce un criterio di valutazione per stabilire la sussistenza dell'inadempimento contrattuale sicuramente di maggior favore per il consumatore/turista, visto che, in sostanza, anche se indirettamente stabilisce che gli operatori turistici devono mantenere al 100% o quasi quanto da loro promesso nei vari depliant e brochure, ritenendoli inadempienti anche nel caso in cui il livello qualitativo risulti, in concreto, poco inferiore rispetto a quanto il consumatore/turista legittimamente poteva attendersi dalle varie pubblicità.

Allora, la lettura in combinato disposto degli artt. 43 e 47 del Codice del Turismo porta a ritenere indubbiamente esistente la volontà del legislatore²⁰ di riconoscere al consumatore/turista tale maggiore tutela, visto che, avendo introdotto il solo criterio della difformità dello standard qualitativo del servizio concretamente offerto, riconosce la implicita sussistenza dell'inadempimento anche in presenza di una difformità di scarsa importanza il che senza dubbio agevola quest'ultimo dal punto di vista dell'onere probatorio gravante a suo carico ai sensi dell'art. 2697, 1° comma c.c.; nel contempo, in tal modo viene alleggerito anche il compito che il giudice è chiamato a svolgere, in applicazione dell'art. 116 c.p.c., in termini di valutazione del

¹⁹Che al 1° comma testualmente dispone: <Fermo restando gli obblighi previsti dall'art. 42 in caso di mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto turistico, l'organizzatore e l'intermediario sono tenuti al risarcimento del danno, secondo le rispettive responsabilità. Si considerano inesatto adempimento le difformità degli standard qualitativi del servizio, promessi o pubblicizzati>.

²⁰A maggiore ragione pensando al noto brocardo *ubi lex voluit, dixit*.

materiale probatorio e dei fatti di causa, dal momento che – fermo il fatto che, notoriamente, non esiste nel nostro ordinamento, eccettuate le c.d. prove legali, una gerarchia delle prove – potrà fare ricorso ancora più agevolmente alla prova per presunzioni²¹, peraltro definitivamente sdoganata, come hanno insegnato le SS.UU. con le note sentenze di S. Martino, ai fini della prova del danno non patrimoniale; pregiudizio che, nella materia in questione, assume una rilevanza pari se non addirittura superiore – per definirlo mutuando un termine anglosassone – al *pure economic loss* !

Quanto innanzi evidenziato appare ulteriormente confermato soprattutto ove si consideri che, nell'art. 47 del predetto Codice, è presente il testuale riferimento alla non scarsa importanza dell'inadempimento, per cui l'assenza di una simile qualificazione dell'inadempimento nell'art. 43, legittima e conforta – argomentando *a contrario* - l'interpretazione per la quale per aversi inadempimento è sufficiente una difformità anche solo di scarsa importanza, il che si rivela in grado di apprestare un livello di tutela al viaggiatore/consumatore ancora più elevato. Obiettivo, questo, il cui effettivo e concreto raggiungimento appare senza dubbio fortemente auspicabile, tenendo presente che, viste quelle che sono le aspettative che ognuno ripone nella vacanza, specialmente in termini di ristoro fisico-psichico e di recupero delle energie logorate dagli affanni del vivere

²¹Cass. civ., sez. trib., 6 giugno 2012, n. 9108, in *Foro it.*, Mass., 2012, 466, secondo cui “*In tema di prova per presunzioni, il giudice, posto che deve esercitare la sua discrezionalità nell'apprezzamento e nella ricostruzione dei fatti in modo da rendere chiaramente apprezzabile il criterio logico posto a base della selezione delle risultanze probatorie e del proprio convincimento, è tenuto a seguire un procedimento che si articola necessariamente in due momenti valutativi: in primo luogo, occorre una valutazione analitica degli elementi indiziari per scartare quelli intrinsecamente privi di rilevanza e conservare, invece, quelli che, presi singolarmente, presentino una positività parziale o almeno potenziale di efficacia probatoria; successivamente, è doverosa una valutazione complessiva di tutti gli elementi presuntivi isolati per accertare se essi siano concordanti e se la loro combinazione sia in grado di fornire una valida prova presuntiva, che magari non potrebbe dirsi raggiunta con certezza considerando atomisticamente uno o alcuni di essi; ne consegue che deve ritenersi censurabile in sede di legittimità la decisione in cui il giudice si sia limitato a negare valore indiziaro agli elementi acquisiti in giudizio senza accertare se essi, quand'anche singolarmente sprovveduti di valenza indiziaria, non fossero in grado di acquisirla ove valutati nella loro sintesi, nel senso che ognuno avrebbe potuto rafforzare e trarre vigore dall'altro in un rapporto di vicendevolesse completamento”.*

quotidiano, anche il più lieve dei fastidi, anche il più piccolo degli inadempimenti, degli scostamenti da quanto abitualmente promesso nelle scintillanti *brochure* che i tour operator adottano per magnificare la propria offerta commerciale, si rivela in grado di frustrare l'aspettativa di ristoro nel corpo e nello spirito che il viaggiatore/consumatore si propone di trarre dalla agognata vacanza, provocando a questo ultimo un indiscutibile pregiudizio di natura non patrimoniale

Questo perché, è ormai consolidato orientamento della S.C., che entri indubbiamente nella causa del contratto turistico, a maggiore ragione di quello definito come tutto compreso, la specifica finalità di assicurare riposo e divertimento al turista,²² connotandolo e caratterizzandolo, di guisa che viene a costituirne la c.d. *causa concreta*, con tutti i conseguenti riflessi negativi sulla sussistenza del contratto in ipotesi di sua mancata realizzazione.

Tale prospettiva appare condivisa dalla più recente giurisprudenza di legittimità la quale, per altro verso, amplia i criteri alla luce dei quali il giudice è chiamato a valutare, sulla scorta delle prove offerte dal danneggiato, i fatti – cioè, sostanzialmente, l'inadempimento del professionista e le relative conseguenze – posti a fondamento della pretesa azionata da quest'ultimo, introducendo espressamente un doppio parametro di valutazione²³: uno soggettivo, attinente alla valutazione della condotta sia della parte che si assume inadempiente sia di quella che, per converso, si professa danneggiata ed uno, invece, oggettivo, attinente la individuazione – previa allegazione e prova, ovviamente, a carico del danneggiato – della effettiva entità del pregiudizio che lamenta e di cui chiede il ristoro²⁴.

²²Cass. Civ., sez. III, 24 luglio 2007, n. 16315, in *Foro it.*, 2009, I, 214, secondo cui "Posto che l'impossibilità dell'esecuzione nel contratto di viaggio «tutto compreso» è da valutarsi in relazione all'interesse da soddisfare del creditore turista, l'inutilizzabilità della prestazione estingue il rapporto obbligatorio per irrealizzabilità della causa concreta".

²³Chiaramente suscettibile di incidere, ed in modo non trascurabile, anche in un momento anteriore, quello della prova dei fatti medesimi, con i prevedibili riflessi per il viaggiatore/danneggiato.

²⁴Cass. civ., sez. III, 11 maggio 2012, n. 7256, in *Vita not.*, 2012, 1400, Secondo cui "Il danno non patrimoniale da vacanza rovinata, secondo quanto espressamente previsto in attuazione della direttiva n. 90/314/Cee, costituisce uno dei «casi previsti dalla legge» nei quali, ai sensi dell'art. 2059 c.c., il pregiudizio non patrimoniale è risarcibile; tuttavia, non ogni disagio patito dal turista legittima la domanda di risarcimento di tale pregiudizio non

L'obiettivo in sostanza perseguito dalla giurisprudenza di legittimità è, a mio avviso, quello di raggiungere un doveroso ed al tempo stesso soddisfacente bilanciamento tra il rispetto del fondamentale principio dell'integrale ristoro del danno, da un lato e, dall'altro, evitare di ammettere a risarcimento pretese esclusivamente bagatellari.

patrimoniale, ma solo quelli che - alla stregua dei generali precetti di correttezza e buona fede - superino una soglia minima di tolleranza, da valutarsi caso per caso, con apprezzamento di fatto del giudice di merito".